

## Poteri privati e *governance* climatica: i piani di transizione tra Francia e Italia nel quadro della *due diligence* sostenibile

Chiara Padrin\*

PRIVATE POWERS AND CLIMATE GOVERNANCE: TRANSITION PLANS IN FRANCE AND ITALY WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DUE DILIGENCE

ABSTRACT: The article analyses EU Directives 2022/2464 (CSRD) and 2024/1760 (CS3D) with regard to the climate-planning obligations imposed on large companies. These obligations reflect the emergence of businesses as private powers horizontally involved in climate governance, through science-based transition plans. The contribution explores the legal nature of these plans, their role as instruments for the co-design of climate policies, and the different enforcement models, by comparing the French system shaped by the *Loi de Vigilance* with the Italian one, which lacks comparable legislation, while also taking into account – in a forward-looking perspective – the potential impact of the proposed Omnibus Directive.

KEYWORDS: green transition; private powers; climate transition plans; sustainable due diligence; enforcement

ABSTRACT: Il saggio analizza le direttive europee 2022/2464 (CSRD) e 2024/1760 (CS3D) con riguardo agli obblighi di pianificazione climatica in capo alle grandi imprese. Tali obblighi riflettono l'emersione delle imprese come poteri privati coinvolti orizzontalmente nella *governance* del clima, mediante piani di transizione *science-based*. Il contributo indaga la natura giuridica di tali piani, il loro ruolo di strumenti di co-progettazione delle politiche climatiche e i diversi modelli di *enforcement*, comparando il sistema francese della *Loi de vigilance* e quello italiano, privo di una legislazione ad hoc, tenendo conto – in prospettiva – del possibile impatto della proposta di *Direttiva Omnibus*.

PAROLE CHIAVE: transizione ecologica; poteri privati; piani di transizione climatica; *due diligence* sostenibile; *enforcement*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. L'emersione delle grandi imprese come poteri privati nella transizione verde – 2. La *Revolutionary Road* europea della *due diligence* sostenibile: i piani di transizione climatici come strumento *science-based* e il doppio binario di *enforcement* – 3. A monte della CS3D: il modello francese della *Loi de vigilance* e il sistema di *enforcement bottom-up* – 3.1 Il precedente *La Poste* in prospettiva climatica – 4. A valle della

\* *Assegnista di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico comparato*. Mail: [chiara.padrin@unimi.it](mailto:chiara.padrin@unimi.it). Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

CS3D: le ricadute della Direttiva sull'ordinamento italiano – 4.1 La Giusta Causa – 5. *(Still) Talkin' about a Revolution*. La proposta di *Direttiva Omnibus* e le sue possibili ricadute sugli Stati Membri.

## 1. Considerazioni introduttive. L'emersione delle grandi imprese come poteri privati nella transizione verde

La nascita e il consolidarsi di una sensibilità giuridica nei confronti delle problematiche ambientali e climatiche ha portato, negli ultimi decenni, ad una sempre più penetrante incursione del sapere scientifico nella definizione delle politiche pubbliche, mostrando un'attitudine alla «co-produzione»<sup>1</sup> di scienza, policy e diritto.

Tale incursione ha assunto nuove sembianze con l'avvento della transizione ecologica<sup>2</sup>, che ha avuto un primo embrionale sviluppo – nello spazio europeo – con l'introduzione del principio di integrazione ambientale, salvo poi fare un salto in avanti con l'adozione del *Green Deal*<sup>3</sup>.

Il principale obiettivo di quest'ultimo, ossia quello di rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, non si esaurisce infatti nella “mera” riduzione delle emissioni inquinanti, ma implica una transizione strutturale del modello di sviluppo europeo. Tale mutamento, di natura prevalentemente (ma non esclusivamente) economica, porta con sé profonde implicazioni sul piano giuridico e istituzionale, poiché investe la stessa articolazione dei poteri pubblici, ridefinendo altresì il ruolo dei soggetti privati. In tale direzione, può collocarsi una tendenza del diritto dell'Unione europea, e parimenti degli ordinamenti nazionali, volta a considerare le imprese non più soltanto verticalmente, come soggetti destinatari delle norme, ma anche orizzontalmente come partner nell'attuazione delle politiche ambientali-climatiche<sup>4</sup>. Le ragioni sottese a tale scelta si radicano nella consapevolezza che una quota significativa delle emissioni climalteranti proviene da un numero limitato di grandi imprese<sup>5</sup>.

Proprio per quest'incidenza, le grandi imprese sembrano poter essere ricomprese nell'alveo dei poteri privati<sup>6</sup>, intendendosi per essi quei «soggetti che agiscono nelle forme del diritto privato, ma che, per la

<sup>1</sup> L'idea di co-produzione, come ben ricostruito da Tallacchini, è stata introdotta in B. LATOUR, *We Have Never Been Modern*, Cambridge, 1993, salvo poi essere sistematicamente applicata in S. JASANOFF (a cura di), *States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order*, London, 2004. Cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e potere (voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, 2023, 1060.

<sup>2</sup> Sul concetto di transizione in ambito giuridico, con uno sguardo anche alla transizione ecologica, uno per tutti, F. FRACCHIA, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*, Napoli, 2025.

<sup>3</sup> Sulla caratura costituzionale del *Green Deal* in rapporto al sistema economico, D. BEVILACQUA, E. CHITI, *Green Deal – Come costruire una nuova Europa*, Bologna, 2024.

<sup>4</sup> Sulla tendenza generale a considerare centrali gli attori privati nell'affrontare gli impatti del cambiamento climatico, P. MARTINO, *From Public Duty to Private Obligations: The Evolution of Climate Responsibilities Across Constitutional Systems*, in *Corporate Governance*, 2, 2025, 221.

<sup>5</sup> Su questa scia, risulta esemplificativo l'ultimo Report di Carbon Majors pubblicato nel 2024, il quale mostra come l'80% delle emissioni globali dal 2016 al 2022 può essere ricondotto a 57 società che producono petrolio, gas, carbone e cemento. Cfr. AA. VV., *The Carbon Majors Database: Launch Report*, April 2024, disponibile online al seguente link: [https://carbonmajors.org/site/data/000/027/Carbon\\_Majors\\_Launch\\_Report.pdf](https://carbonmajors.org/site/data/000/027/Carbon_Majors_Launch_Report.pdf).

<sup>6</sup> La nozione di potere privato è alquanto controversa in dottrina al punto che secondo alcuni studiosi, Böhm tra questi, non può giuridicamente essere concepito alcun “potere privato”, F. BÖHM, *Das Problem der privaten Macht*, in *Die Justiz*, 3, 1927-1928, 324 ss., ripreso e tradotto da G. RESTA, *Poteri privati e regolazione (voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, 2023, 1020. Ciò non toglie che si possa riferirsi alla nozione di potere come «situazione di fatto, che in concreto significa la possibilità d'un attore economico di modificare le condizioni di mercato e d'imporre le proprie



loro posizione di forza economica e/o sociale, sono capaci di incidere sull'esercizio delle libertà fondamentali dei singoli»<sup>7</sup>.

Si tratta di una categoria ormai sempre più frequentemente utilizzata dalla dottrina per le piattaforme digitali<sup>8</sup>, ma che assume una sua logica anche nel settore climatico, ove le grandi multinazionali dell'energia e dei combustibili fossili concentrano una capacità pianificatoria, informativa e tecnica tale da incidere materialmente e in modo dirimente nella definizione e attuazione delle politiche di mitigazione e adattamento.

Ciò detto, questo coinvolgimento sul piano orizzontale delle grandi imprese emerge plasticamente nelle Direttive (UE) 2022/2464 (CSRD) e (UE) 2024/1760 (CS3D), le quali prevedono – rispettivamente – obblighi di rendicontazione, di sostenibilità e di *due diligence* in materia ambientale e di diritti umani in capo alle imprese<sup>9</sup>.

Restringendo ancor più il campo, di particolare interesse sono i c.d. piani di transizione climatica da queste previsti, con i quali le imprese elaborano strategie di medio-lungo periodo, basate su scenari scientifici, indicatori di performance e obiettivi di decarbonizzazione.

Viene così sviluppandosi una sorta di co-progettazione<sup>10</sup> delle grandi imprese con il decisore pubblico, mediante un'applicazione estensiva del principio di sussidiarietà orizzontale, in una «crescente “destatalizzazione” di funzioni fondamentali per le comunità nazionali»<sup>11</sup>. La tutela del clima viene quindi “appaltata” alle imprese, che devono incorporarla nella loro strategia, che può essere oggetto di sindacato da parte dei terzi (stakeholders interessati) e dall'autorità di vigilanza le scelte gestorie.

È su questo terreno – segnato dall'incontro tra potere economico, conoscenza scientifica e funzione regolatoria – che si colloca il presente contributo.

La progressiva convergenza di questi tre elementi definisce, infatti, una delle trasformazioni più complesse sottese al cambio di paradigma che promana dalla transizione verde, ossia il tentativo di costruire una *governance* del clima policentrica, in cui partecipa, per l'appunto, l'impresa.

Per tale ragione, i piani di transizione adottati dalle grandi imprese presentano alcune caratteristiche analoghe agli strumenti di pianificazione pubblica sia sul piano sostanziale, gli stessi sono infatti sindacabili

---

condizioni contrattuali ovvero di rifiutare il contratto ‘abusando’ della propria dominanza», *Ivi*, 1025. In tema di *due diligence*, tocca il tema delle imprese come potere, G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 10, 2019, 560-561.

<sup>7</sup> O. GRANDINETTI, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2022, 179. Prima ancora, C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977, 55.

<sup>8</sup> *Ex multis*, cfr. E. CREMONA, *I poteri privati nell'era digitali. Libertà costituzionale, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Napoli, 2023; P. STANZIONE (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022; F. RUGGERI, *Poteri privati e mercati digitali. Modalità di esercizio e strumenti di controllo*, Roma, 2023.

<sup>9</sup> Mentre la Direttiva (UE) 2024/1760 (CS3D) è ancora in corso di recepimento da parte degli Stati membri, con termine fissato al 26 luglio 2026, la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) è già stata attuata in diversi ordinamenti nazionali, considerato il recepimento previsto entro il 6 luglio 2024.

<sup>10</sup> In dottrina spesso ci si riferisce a questo processo come di co-regolazione; tuttavia, sembra mancare – per rientrare appieno in un processo di questo genere – la condivisa individuazione delle situazioni meritevoli di tutela, ossia la fase di co-programmazione, la quale viene invero operata a monte dal legislatore europeo e, solo poi, etero imposta alle imprese.

<sup>11</sup> M. CERRATO, *Appunti per una via italiana all'ESG. L'impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 1, 2022, 74.

da parte dell'autorità pubblica; sia sul piano del linguaggio e della forma utilizzata, estrinsecandosi in orizzonti temporali pluriennali, nella fissazione di obiettivi quantitativi, nell'individuazione delle esternalità negative ed essendo dotati, inoltre, di un fondamento tecnico-scientifico<sup>12</sup>.

L'affermarsi di questo nuovo modello di "amministrativizzazione" delle imprese private<sup>13</sup> si scontra però con la necessità di tenere in considerazione la perdurante dimensione privatistica in cui operano le imprese, le quali – per quanto orientate dalla legge (*rectius*, dalle direttive) ad adattare le proprie strategie all'allineamento e alla coerenza con l'Accordo di Parigi – rimangono mosse da interessi economici e prive di qualsivoglia legittimazione democratica.

Proprio per questo, l'affidamento a tali soggetti di compiti riconducibili – almeno in parte – alla funzione amministrativa di pianificazione impone di riflettere sugli strumenti di *enforcement*.

Alla luce di queste premesse, il contributo si propone di osservare se e in quale misura i piani di transizione climatica possano essere qualificati come strumenti giuridici idonei a vincolare le strategie d'impresa a parametri scientifici, e come tale vincolo si traduca nei diversi modelli di *enforcement* delineati dal diritto dell'Unione e dagli ordinamenti nazionali.

L'attenzione sarà in particolare rivolta a due ordinamenti che condividono l'appartenenza alla medesima tradizione giuridica, ma che hanno conosciuto percorsi molto differenti nella costruzione della responsabilità climatica d'impresa. Da un lato, l'ordinamento francese, che con la *Loi de vigilance* (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017) ha anticipato molti degli strumenti oggi recepiti dal diritto dell'Unione nella cornice di un modello di *enforcement* prevalentemente *bottom-up*. Dall'altro, l'ordinamento italiano, che si confronta con la CSRD e con la futura attuazione della CS3D in assenza di esperienze anticipatorie comparabili a quelle francesi, muovendo da un quadro in cui i piani di transizione rimangono essenzialmente strumenti di disclosure.

## 2. La Revolutionary Road europea della *due diligence* sostenibile: i piani di transizione climatici come strumento *science-based* e il doppio binario di *enforcement*

Entrando in *media res*, l'obbligo per le imprese di redigere il piano di transizione climatica trova fondamento, come anticipato, nella Direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, anche nota come CSRD) e nella Direttiva (UE) 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in breve CS3D).

La prima delle direttive qui richiamate contiene previsioni più blande e, di conseguenza, un sistema di controlli meno incisivo rispetto alla più recente Direttiva 2024/1760. Assume rilievo, tuttavia, per la complementarità rispetto alla CS3D e ne assumerà ancor più, in prospettiva, qualora i piani di transizione rimanessero presenti e disciplinati nella sola CSRD (*infra* § 5).

<sup>12</sup> Sulla rilevanza dei privati nella transizione ecologica per cui «pur non svolgendo funzioni propriamente amministrative, esercitano attività di rilevanza pubblicistica e incidono sull'attività di regolazione», si rinvia a D. BEVILACQUA, *Gli attori del green new deal: il ruolo dei privati in una regolazione "circolare"*, in *RGA online*, 22, 2021.

<sup>13</sup> In argomento, prescindendo dallo specifico ambito climatico, S. AMOROSINO, *L'«amministrativizzazione» del diritto delle imprese*, in *Diritto amministrativo*, 3, 2011, 607 ss.



In proposito, la CSRD prevede, nell'ambito dello standard ESRS E1, un obbligo (non tassativo)<sup>14</sup> di adottare i piani di transizione climatica, con i quali le imprese sono tenute a fornire una rappresentazione coerente e verificabile degli obiettivi di riduzione delle emissioni, delle tappe intermedie, delle risorse economiche destinate e degli strumenti utilizzati per conseguire tali obiettivi.

Rispetto a tali dichiarazioni, la CSRD configura un primo livello di controllo di natura formale, imponendo agli Stati membri di designare un'autorità competente per la vigilanza sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Mentre, sul piano sostanziale, introduce un sistema di controllo in capo a revisori esterni, che devono rilasciare un'attestazione di «*limited assurance*», circa la conformità della dichiarazione di sostenibilità ai principi di rendicontazione. A conferma del perimetro ristretto in cui si orienta tale controllo, quest'ultima si esprime in forma negativa con dichiarazione «di non aver rilevato elementi per poter concludere che siano presenti inesattezze rilevanti»<sup>15</sup>, senza un effettivo scrutinio sulla qualità e attendibilità dei dati scientifici sottesi ai piani.

Proprio per sopperire a questo *vulnus*, la stessa direttiva auspica un'evoluzione verso un modello di «*reasonable assurance*», un controllo più complesso e sostanziale che sottende un accertamento in forma positiva, ossia «un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti»<sup>16</sup>.

A quest'impianto si affianca, in misura complementare, la CS3D, la quale trasforma gli obblighi di comunicazione della CSRD in obblighi di *due diligence*, rafforzando altresì il sistema di responsabilità e di effettività degli obblighi stessi.

Essa mostra appieno la natura di potere privato delle grandi imprese sopra accennata, che si ricava dalle funzioni di pianificazione attribuite a queste ultime<sup>17</sup>, lette insieme alle garanzie di forme di controllo che spettano ai pubblici poteri.

Più precisamente, la Direttiva CS3D impone alle imprese non solo di predisporre («adopt»), ma anche di attuare i piani di transizione climatica («put into effect»), garantendo «con il massimo impegno possibile» la compatibilità della strategia aziendale con la transizione verde e, dunque, con l'obiettivo della limitazione del riscaldamento globale a 1,5° e con quello della neutralità climatica<sup>18</sup>.

A tal fine, l'art. 22 prevede che i piani devono indicare obiettivi «temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive» e una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate per il raggiungimento di tali

<sup>14</sup> L'obbligo di informare sui piani di transizione, previsto dallo standard ESRS E1-1, è subordinato al principio di materialità doppia introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (per il clima quest'ultimo è peraltro ulteriormente rinforzato).

<sup>15</sup> Come precisato al Considerando 60 della direttiva e all'art. 34, par. 1, lett. a-bis, della Direttiva 2013/34/UE (come modificata dalla CSRD).

<sup>16</sup> Cfr. Considerando 60, Direttiva 2022/2464. Tale proposito risulta ridimensionato nella proposta di *Direttiva Omnibus*, la quale mantiene in via definitiva il modello di *limited assurance*, rinviando *sine die* il passaggio alla *reasonable assurance*.

<sup>17</sup> Per completezza, si ricorda che i piani previsti dalla Direttiva CS3D non si esauriscono nei piani di transizione climatica. La Direttiva richiede infatti alle imprese l'adozione e l'attuazione di diversi strumenti di pianificazione nell'ambito della *due diligence*, tra cui i piani di prevenzione (art. 10), i piani correttivi (artt. 11). A margine si segnala, come strumento di *self regulation*, la necessaria adozione di un codice di condotta (art. 7).

<sup>18</sup> Art. 22, Direttiva (UE) 2024/1760.

obiettivi, con aggiornamento annuale<sup>19</sup>. A completamento del quadro, il considerando 73 della Direttiva specifica che i dati e le ipotesi racchiusi nei piani di transizione climatica devono essere validati da fonti indipendenti e risultare coerenti con lo scenario di riscaldamento globale contenuto nell'Accordo di Parigi, richiamando in tal senso i pareri dell'European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC). Ne segue, per fare un esempio, che gli obiettivi di decarbonizzazione «che non siano accompagnati da validazione scientifica, che diano luogo a previsioni eccessivamente ottimistiche o che non correlino adeguatamente gli obiettivi intermedi con le azioni previste nelle specifiche leve di decarbonizzazione»<sup>20</sup> potrebbero astrattamente rientrare tra gli scenari idonei ad innescare la sindacabilità dei piani di transizione.

Sembra, dunque, che dal combinato disposto delle due disposizioni possa ricavarsi un primo embrionale concetto di “impresa epistemica”<sup>21</sup> nella *governance* climatica. Le conoscenze scientifiche vengono selezionate dalle imprese e poste a fondamento dei piani, divenendo un parametro per valutare la conformità degli stessi, quale criterio di ragionevolezza delle condotte imprenditoriali e delle loro strategie di transizione<sup>22</sup>.

Tuttavia, proprio in relazione allo scopo dei piani e alla fase di controllo si annidano alcune incertezze della normativa<sup>23</sup>, sia rispetto al testo attualmente in vigore, sia – in prospettiva – se si guarda alle modifiche contenute nella proposta di *Direttiva Omnibus*<sup>24</sup> (di cui si dirà *infra* § 5).

In dottrina si è infatti dibattuto sulla natura delle obbligazioni che vengono in rilievo rispetto ai piani di transizione; sebbene la CS3D sottolinei esplicitamente la natura di obbligazione di mezzi (e non di risultato) delle previsioni in essa contenute<sup>25</sup>, alcuni passaggi mostrano quanto possano essere stringenti anche le “mere” obbligazioni di mezzo<sup>26</sup>. Resta inoltre poco chiara la verificabilità (e parimenti la

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, Firenze, 2025, 84.

<sup>21</sup> Il termine riprende, cambiandone il soggetto, lo “Stato epistemico” per cui Tallacchini intende «una concezione che fa rientrare tra le competenze dell'ordinamento giuridico e dello Stato il compito di determinare quali siano le conoscenze scientificamente valide, dotandole poi di efficacia normativa», M. TALLACCHINI, *Lo stato epistemico. La regolazione giuridica della scienza*, in C.M. MAZZONI (a cura di), *Etica della ricerca biologica*, Firenze, 2000, 99. Sul nesso tra decisione pubblica e sapere scientifico, vedasi altresì G. RAGONE, *Saperi scientifici e processi di decisione politica. Quale la lezione appresa in pandemia?*, in *Quad. cost.*, 1, 2022, 73 ss.

<sup>22</sup> Quanto al concreto invernarsi di un controllo rispetto ai dati scientifici presenti nei piani, vi sono senz'altro elementi di complessità. Al riguardo, Pistelli sottolinea come «l'effettività di queste misure rischia di essere fortemente ridimensionata a seconda di come venga interpretato il concetto di “appropriatezza” dei piani di transizione climatica» e che l'ipotesi che presenta il maggior grado di difficoltà è quella relativa all'accertamento dell'appropriatezza del piano, intesa come mezzi scelti, o risultati prefissati, F. PISTELLI, *Diligenza e risultato nell'obbligazione di transizione climatica*, in *Persona e mercati*, 4, 2024, 1206.

<sup>23</sup> Tra le varie domande che possono essere sollevate, «What makes a Plan ‘credible’ and ‘effective’? [...] How are targets assessed for alignment of a Plan with the Paris Agreement? And how can Plans been forced or challenged through legal avenues?», T. BLEEKER, E.H. TOOMEY, T. LAMBOUY, *Corporate Climate Transition Plans: Mapping the Fluctuating Legal Landscape*, in *European Company Law Journal*, 22 (4-5), 2025, 118.

<sup>24</sup> Il riferimento è alla Proposal for a Directive amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 – Omnibus I della European Commission, presentata il 26 febbraio 2025 e rispetto alla quale il Consiglio dell'Unione europea ha reso nota la sua posizione negoziale il 23 giugno 2025 e il Parlamento europeo il 13 novembre 2025.

<sup>25</sup> Cfr. Considerando 19 e 73, Direttiva 2024/1760.

<sup>26</sup> Basti in questo senso prendere ad esempio l'art. 10, ove il Legislatore europeo specifica che, in caso di impatti negativi *potenziali* rispetto ai quali risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste nei paragrafi 2, 4 e 5, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, la società è tenuta «come



coercibilità) dell'obbligazione del *best efforts*, ossia il miglior impegno possibile ex art. 22 della CS3D, e dell'obbligo di *put into effect* dei piani, per quanto la formulazione sembri suggerire che la valutazione dell'adempimento includa la verifica della congruità delle misure adottate e la loro effettiva implementazione.

Assecondando questa lettura, l'obbligazione di mezzi parrebbe più assimilabile ad una aspettativa di risultato<sup>27</sup>, quantomeno con riguardo al raggiungimento di quegli obiettivi che la stessa impresa – discrezionalmente (ancorché si tratti di una discrezionalità, in qualche modo, limitata<sup>28</sup>) – si propone di conseguire, specie se si considera che tali misure sono da intendersi, ai sensi della direttiva, come doveri di comportamento qualificato sindacabili.

Nondimeno, altrettanto controversa è la disciplina in merito alla sindacabilità e più in generale all'*enforcement* della direttiva, rispetto alla quale la CS3D delinea un sistema a doppio binario di natura *top-down* e *bottom-up*, ispirandosi, rispettivamente, al modello tedesco e a quello francese<sup>29</sup>.

Sul primo versante, si colloca l'attività di controllo affidata alle autorità pubbliche tramite possibilità di richiedere informazioni, di svolgere indagini e di irrogare sanzioni nei confronti delle imprese (art. 25, 27). Il secondo binario si fonda, invece, sul meccanismo di responsabilità civile previsto dall'art. 29, che consente ai soggetti direttamente lesi – nonché, entro i limiti stabiliti dal diritto nazionale, a enti rappresentativi e ONG – di agire contro le imprese per violazione degli obblighi di *due diligence* di cui agli artt. 10 e 11.

Il legislatore europeo ha scelto di non collegare espressamente l'obbligo di predisporre e attuare i piani di transizione alla disciplina della responsabilità civile; tuttavia, pare plausibile immaginare che essi possano comunque entrare nella cornice della responsabilità civile per via mediata, concorrendo a definire il parametro di diligenza cui l'impresa è tenuta nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 10 ss. della direttiva, nonché potendo essere connessi ai danni risarcibili per i diritti umani<sup>30</sup>.

L'ambiziosa architettura europea sin qui delineata necessita, ad ogni modo, di misurarsi con il recepimento da parte degli Stati membri, nei quali – come anticipato – la creazione di un corpus normativo sulla *due diligence* d'impresa in ambito climatico si è sviluppato a macchia di leopardo, con differenze strutturali tanto nei sistemi di vigilanza quanto nei modelli di responsabilità (se presenti). Tale disomogeneità, come si vedrà, non rileva solo sul piano applicativo, ma incide in prospettiva sulla tenuta

---

opzione ultima [...] ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella catena di attività del quale è emerso l'impatto» (art. 10 para. 6).

<sup>27</sup> Su obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, *ex multis*, L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, 341 ss.

<sup>28</sup> L'art. 22 della Direttiva, per quanto sia volutamente generico, specifica infatti la necessità di un allineamento e/o di una compatibilità della strategia aziendale con l'Accordo di Parigi.

<sup>29</sup> Per un raffronto tra la normativa francese e quella tedesca, F.R. JACUR, *La due diligence obligatoire des entreprises en matière de respect de droit de l'homme et de l'environnement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales: Réflexions à la croisée du droit international public et privé*, in *Journal du droit transnational*, 2023, 9 ss.; S. BRABANT, C. BRIGHT, N. NEITZEL, D. SCHÖNFELDER, *Enforcing Due Diligence Obligations The Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Part 2)*, in *Verfassungblog*, 16 marzo 2022.

<sup>30</sup> Sulla connessione tra diritti umani e riduzione delle emissioni in relazione all'attivazione del meccanismo di responsabilità civile da *due diligence*, A. BONFANTI, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive: a Human Rights-Based Assessment*, in *Rivista del commercio internazionale*, 2, 2024, 884 ss.

complessiva del sistema, soprattutto nell'ipotesi – oggi tutt'altro che remota – di un ridimensionamento della struttura di *enforcement* delineata dalla proposta di *Direttiva Omnibus*.

### 3. A monte della CS3D: il modello francese della *Loi de Vigilance* e il sistema di *enforcement bottom-up*

La *Loi* n° 2017-399 du 27 mars 2017 *relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre* (per brevità, di seguito, anche LDV) rappresenta, nel panorama europeo, il primo tentativo di attribuire alle grandi imprese una responsabilità nella prevenzione dei rischi sui diritti umani e sull'ambiente.

Tra gli elementi comuni della *Loi* francese con la CS3D si può rintracciare anzitutto la scelta dello strumento per svolgere la *due diligence*, ossia la redazione di un piano che, nel modello francese, prende il nome di *plan de vigilance* e si contraddistingue per accorpate i *gravi* impatti sia sui diritti umani fondamentali, sia sull'ambiente in un unico documento.

In entrambe le normative, inoltre, l'obbligo in capo alle imprese non è solo di predisporre il piano, ma altresì di darvi attuazione, per quanto nella disciplina francese non sono presenti indicazioni altrettanto dettagliate sul contenuto dei piani in relazione alla tutela del clima<sup>31</sup>, né tantomeno su un eventuale allineamento di questi ultimi a standard scientifici.

Tale mancanza risulta, ad ogni modo, in parte compensata dalla disciplina dei piani di transizione climatica prevista dall'art. L.229-25 del *Code de l'environnement*, che impone alle imprese oltre certe soglie dimensionali di elaborare e pubblicare, ogni quattro anni, un piano per ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del bilancio delle emissioni<sup>32</sup>, fermo restando il diverso regime di *enforcement* rispetto ai piani di vigilanza<sup>33</sup>.

Con riguardo a quest'ultimo elemento, il secondo principale tratto comune tra LDV e CS3D si ritrova proprio guardando al sistema di controllo; in particolare, la *Direttiva* europea riprende (in modo simile, ma non del tutto eguale<sup>34</sup>) il modello francese di *enforcement bottom-up*, imperniato sulla responsabilità civile dell'impresa. Non si rinviene, invece, nella LDV un meccanismo di *enforcement* di tipo *top-down*

<sup>31</sup> A differenza della CS3D, la legge francese viene inizialmente concepita come strumento rivolto *in primis* alla tutela dei diritti umani nelle catene globali di fornitura, con una posizione marginale dell'ambiente. In proposito, Savourey e Brabant affermano che «The human rights and health and safety angles have been the focus of most commentators of the Law, but the environment angle has gained increased importance in the past two years, including from a climate change perspective», E. SAVOUREY, S. BRABANT, *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 6(1), 2021, 145-146.

<sup>32</sup> Con la *Loi* n° 2025-391 del 30 aprile 2025, art. 10, il legislatore ha poi coordinato tale obbligo con la CSRD, evitando duplicazioni per le imprese che già rendicontano le emissioni nei bilanci di sostenibilità conformi agli ESRS.

<sup>33</sup> Per i piani di transizione climatica è previsto un limitato controllo *top-down* affidato all'*Agence de la transition écologique* (ADEME), a cui le imprese devono trasmettere il bilancio delle emissioni e il relativo piano, e circoscritto al rispetto degli obblighi di pubblicità.

<sup>34</sup> A differenza della *Loi de vigilance*, la CS3D circoscrive espressamente la responsabilità civile ai soli obblighi di identificazione, prevenzione e mitigazione degli impatti negativi lungo la catena di attività, senza includere il piano di transizione climatica tra gli obblighi direttamente azionabili.



affidato ad autorità pubbliche nazionali assimilabile a quello della CS3D, tratto che si ispira al modello tedesco di *due diligence* delineato dalla *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*<sup>35</sup>.

Considerata tuttavia la vaghezza della legge francese – che, anche in relazione allo standard di diligenza richiesto alle imprese, si limita a richiamare il criterio delle “misure ragionevoli”<sup>36</sup> (*mesures de vigilance raisonnable*) nella prevenzione dei rischi – la verifica dell’effettività degli obblighi è stata rimessa alla discrezionalità dei giudici, di fatto portando ad «una dipendenza tanto nei confronti del potere giudiziario, quanto nelle capacità dei soggetti interessati a sollevare la controversia»<sup>37</sup>.

Il risultato di quest’impostazione è stato quello di innescare una certa resistenza da parte dei giudici francesi al consolidamento di un meccanismo di *enforcement* effettivo che entrasse nel merito della conformità dei piani di vigilanza, sia con riguardo al loro contenuto che alla loro messa in atto<sup>38</sup>.

Gli esiti dei primi procedimenti intentati hanno infatti ruotato attorno a questioni strettamente procedurali, come l’individuazione del foro competente (non disciplinata dalla legge)<sup>39</sup>, o la verifica della corretta *mise en demeure* quale condizione di procedibilità. Tale prudenza, in larga misura riconducibile all’assenza di un sufficiente grado di certezza del diritto, ha finito per limitare drasticamente la portata della legge, rendendo l’obbligo di vigilanza un adempimento più formale che sostanziale.

### 3.1. Il precedente *La Poste* in prospettiva climatica

Come anticipato, il tema dell’estensione del sindacato dei giudici sui piani di vigilanza è rimasto irrisolto per sei anni dall’entrata in vigore della legge, sino a quando non è intervenuta la prima decisione nel merito, resa dal Tribunale giudiziario di Parigi il 5 dicembre 2023 nel caso *La Poste* e confermata in appello il 17 giugno 2025 dalla nuova *chambre 5-12* della *Cour d’appel de Paris*, istituita per i *contentieux émergents* in materia di dovere di vigilanza e di contenzioso ambientale<sup>40</sup>.

La vicenda, pur formalmente collocata nell’ambito dei diritti umani, assume rilievo anche per il diritto climatico, poiché per la prima volta sono stati precisati i contorni applicativi del dovere di vigilanza e la portata del sindacato giurisdizionale sui piani, dando abbrivio alla formazione di un corpus giurisprudenziale potenzialmente idoneo a colmare le lacune della legge.

<sup>35</sup> La normativa tedesca è sovente presa in esame come termine di comparazione rispetto al modello francese nel più ampio quadro della normativa europea. La disciplina della CS3D oscilla infatti tra questi due modelli, in qualche modo combinando elementi propri di ciascuno. In argomento, cfr. A. RÜHMKORF, *The German Supply Chain Law: A First Step Towards More Corporate Sustainability*, in *European Company Law*, 20, 1, 2023, 6 ss., D. WEIHRAUCH, S. CARODENUTO, S. LEIPOLD, *From voluntary to mandatory corporate accountability: The politics of the German Supply Chain Due Diligence Act*, in *Regulation & Governance*, 17, 4, 2023, 909 ss.

<sup>36</sup> Approfondisce il concetto di *reasonableness* ed *effectiveness*, B. KILIMCIOĞLU, *The French duty of vigilance law: A reference guide for the transposition of the corporate sustainability due diligence directive*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 1(43), 2025, 37 ss.

<sup>37</sup> In questo senso, B. KILIMCIOĞLU, *The French duty of vigilance law: A reference guide for the transposition of the corporate sustainability due diligence directive*, cit., 49 (trad. libera).

<sup>38</sup> C. GÉRARD-RODRIGUEZ, *Eight years of the Duty of Vigilance Law: Lessons from French courts*, in *Global Rights Compliance*, 2025.

<sup>39</sup> Ne seguiva la sentenza della *Cour de Cassation* del 15 dicembre 2021 che rimetteva – nella sostanza – la scelta agli attori e, solo pochi giorni dopo, la *loi* n. 2021-1729, che risolveva definitivamente la questione attribuendo la competenza esclusiva, per le azioni fondate sulla *due diligence*, al Tribunale civile di Parigi.

<sup>40</sup> Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, Arrêt du 17 Juin 2025.

Entrando brevemente nel merito, il *Tribunal judiciaire de Paris* ha dichiarato la non conformità del piano di *La Poste* ai parametri stabiliti nella legge francese per insufficiente precisione nella mappatura dei rischi e per inadeguatezza dei meccanismi di prevenzione, allerta e monitoraggio, e ha ordinato alla società di adottare le misure correttive richieste, senza tuttavia comminare alcuna sanzione pecuniaria<sup>41</sup>.

Tale impostazione è stata poi integralmente confermata in appello, ove i giudici hanno ribadito che il piano di vigilanza deve fondarsi su una metodologia idonea a identificare, analizzare e gerarchizzare con puntualità i rischi gravi, prevedere procedure di valutazione dei subfornitori collegate ai rischi individuati e disporre di un sistema di monitoraggio che rifletta le misure previste dal piano e non si limiti ad utilizzare indicatori generici, privi di legame con il dovere di vigilanza<sup>42</sup>.

In aggiunta, i giudici hanno chiarito che, pur mancando vincoli formali, il resoconto sull'attuazione del piano deve mantenere un legame stretto con le misure previste dallo stesso e rifletterne gli obiettivi<sup>43</sup>.

Sembra dunque delinearsi un modello i cui tratti sono quelli di un controllo esterno di ragionevolezza, tale per cui il giudice non interviene nella scelta di specifiche soluzioni nel merito del piano, ma verifica se le sue componenti – quelle obbligatorie per legge – siano effettivamente presenti, coerenti fra loro e strutturate<sup>44</sup>.

In questa prospettiva, il precedente *La Poste* si presta ad essere usato come lente per guardare alle controversie climatiche fondate sulla legge di vigilanza. La struttura del controllo tratteggiata nelle decisioni di primo grado e di appello potrebbe infatti essere traslato nei casi in cui i rischi da considerare riguardano le emissioni climalteranti e l'allineamento alle traiettorie climatiche internazionali.

Un primo banco di prova in questo senso potrà essere rappresentato dall'attesa decisione nel merito del caso *Notre Affaire à Tous et al. v. TotalEnergie*<sup>45</sup>, incentrato sulla presunta inadeguatezza del piano di vigilanza di Total nell'individuare i rischi derivanti dalle emissioni di gas a effetto serra e nel predisporre misure idonee a prevenirli, oltre che nel mancato allineamento alle traiettorie di riduzione delle temperature fissate dall'*Accordo di Parigi*.

<sup>41</sup> Cfr. Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 5 décembre 2023.

<sup>42</sup> *Ivi*, 10 ss.

<sup>43</sup> *Ivi*, 15.

<sup>44</sup> Cfr. C. DA GRAÇA PIRES, *La Poste Case: The First Decision on the Merits by the Paris Court of Appeal's Special Chamber, a Methodological Milestone Structuring Duty of Vigilance Jurisprudence*, in *Business Human Rights Journal – Blog*, 8 settembre 2025.

<sup>45</sup> Il caso è stato deciso il 18 giugno 2024 dalla Corte d'appello di Parigi, la quale si è pronunciata sull'ammissibilità di tre azioni giudiziarie promosse nei confronti dei piani di vigilanza di TotalEnergies, EDF e SUEZ, riconoscendo la ricevibilità delle prime due e aprendo così la via a un inedito giudizio di merito in materia di *due diligence* climatica.



Special issue

La controversia, dopo un lungo periodo di impasse per ragioni legate alla giurisdizione<sup>46</sup>, ha visto nel 2024 il riconoscimento da parte la *Cour d'appel* della ricevibilità dell'azione<sup>47</sup>, annullando la decisione del Tribunale e precisando che le misure contestate potevano riguardare gli stessi rischi individuati nella *mise en demeure*, ossia le emissioni climalteranti e la coerenza della strategia d'impresa con gli obiettivi climatici internazionali<sup>48</sup>.

Sebbene la Corte non sia pronunciata ancora nel merito, la dichiarazione di ammissibilità – al netto della pronuncia del caso *La Poste* e della recente valorizzazione di tale contenzioso tramite la creazione di una sezione ad hoc della Corte d'appello di Parigi – lascia intravedere la possibilità che il sindacato giurisdizionale possa orientarsi ad un esame della coerenza sostanziale (l'adeguatezza e l'efficacia) dei piani (anche) rispetto ai parametri scientifici e agli impegni climatici internazionali<sup>49</sup>.

In questo senso, l'accento posto dalla Corte nel caso *La Poste* sul monitoraggio effettivo e sulla qualità degli indicatori – che, pur liberi nella forma, devono essere funzionalmente collegati ai rischi gravi individuati e all'efficacia delle misure adottate – sembra poter essere un criterio trasponibile alle controversie climatiche, nei quali la mappatura dei rischi non può che confrontarsi con dati scientifici, metodologie di calcolo delle emissioni e traiettorie di decarbonizzazione riconosciute a livello internazionale.

#### 4. A valle della CS3D: le ricadute della Direttiva sull'ordinamento italiano

Per guardare alle ricadute della direttiva CS3D, l'esame dell'ordinamento italiano, specie se contrapposto a quello francese, risulta di particolare interesse, assumendo come criterio la logica dei *most different cases*<sup>50</sup>. L'Italia si colloca infatti, a differenza di Francia e Germania, tra quegli ordinamenti privi di una normativa nazionale in materia di *sustainable due diligence*. Prima dell'adozione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, il quadro interno si reggeva essenzialmente sulla disciplina della rendicontazione non

<sup>46</sup> La vicenda *Notre Affaire à Tous et autres c. TotalEnergies* costituisce un caso emblematico delle difficoltà interpretative e procedurali sorte nell'applicazione della *Loi de vigilance*. Il ricorso, presentato il 14 gennaio 2020 da quattordici autorità locali e cinque ONG dinanzi al *tribunal judiciaire* di Nanterre, è stato inizialmente oggetto di un conflitto di competenza. Dopo una serie di decisioni contrastanti, la competenza del giudice ordinario è stata definitivamente confermata dalla *Cour d'appel de Versailles* il 18 novembre 2021, risolvendo una questione che aveva a lungo "rimbalzato" tra le diverse giurisdizioni coinvolte. Successivamente, il procedimento è stato assegnato al *Tribunal Judiciaire de Paris*, che nel luglio 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare e il ricorso principale per vizi procedurali nella *mise en demeure*, salvo poi essere impugnato di fronte alla *Cour d'appel de Paris*.

<sup>47</sup> Corte d'appello di Parigi, *Notre Affaire à Tous and Others c. Total*, 18 giugno 2024, 23. Il testo integrale della decisione è disponibile online al seguente link: <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total/>. Per un commento sulla decisione, P. MOUGEOLLE, *The Strategic Use of Due Diligence Norms to Compel Corporate Actors to Mitigate Global Warming: The French Example*, in *Business Human Rights Journal Blog*, 16 dicembre 2024.

<sup>48</sup> La Corte ha inoltre riconosciuto la complementarità tra l'azione fondata sulla *Loi de vigilance* e quella diretta al risarcimento del danno ecologico ex art. 1250 c.c. francese, purché i ricorrenti dimostrino l'esistenza di un rischio concreto di danno e l'inadeguatezza delle misure preventive previste.

<sup>49</sup> F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., 124.

<sup>50</sup> R. HIRSCHL, *The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1, 2005, 139 ss.

finanziaria, dapprima dettata dal d.lgs. 254/2016, attuativo della direttiva NFRD, poi integralmente assorbita nella CSRD.

In questo contesto, il solo strumento che, in senso lato, può evocare un'impostazione in parte affine alla logica della CS3D è rappresentato dal d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità da reato degli enti. Quest'ultimo, pur muovendosi su un piano dogmatico radicalmente diverso da quello della *due diligence*, ossia quello penalistico, presenta alcune assonanze strutturali, quali il carattere precauzionale che ispira la normativa, l'obbligo di dotarsi di modelli di organizzazione, gestione e controllo e la centralità della mappatura dei rischi<sup>51</sup>.

Per quanto questi elementi possano portare a vedere nel d.lgs. 231/2001 una prima forma di sperimentazione in Italia di disciplina cogente in materia di responsabilità d'impresa, l'eventuale utilizzo di tale modello come base per il recepimento della CS3D risulta difficilmente praticabile per alcune diversità strutturali (non superabili) tra le due normative<sup>52</sup>.

Una fra tutte, l'estensione extraterritoriale della direttiva – che richiede di includere la catena di attività e gli impatti generati a monte e a valle – oltrepassando i confini applicativi del decreto 231, che resta ancorato ai soli reati presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Un campo, quello delle condotte tipizzate penalmente molto più circoscritto rispetto alla Direttiva, specie se si considera che molti degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente non coincidono con fattispecie incriminatrici e non possono, quindi, essere "incanalati" in protocolli 231.

Su questo terreno sostanzialmente incolto si colloca il recepimento italiano della CS3D, che può beneficiare al più della recente trasposizione della Direttiva CSRD, avvenuta tramite il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125<sup>53</sup>, ove tuttavia la predisposizione dei piani di transizione rappresenta un "mero" oggetto di *disclosure* nella logica della doppia materialità. Restano dunque fermi i requisiti *science-based* circa il contenuto dei piani di transizione, ma manca ancora il *quid pluris* della CS3D che li rende rilevanti anche sul piano dell'obbligatorietà e sindacabilità.

Il decreto si limita a designare le autorità competenti per i controlli di natura formale (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, e – per gli enti non vigilati – il MEF), nei confini della *limited assurance* per come definita dalla CSRD, senza perciò che vi sia possibilità di uno scrutinio della "ragionevolezza scientifica" degli obiettivi di riduzione delle emissioni o dell'idoneità delle leve di decarbonizzazione individuate.

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce l'incertezza generata dal processo di revisione in corso a livello unionale. La Direttiva 2025/794 "stop the clock", collegata alla più ampia iniziativa di semplificazione della Commissione, introduce un differimento dell'applicazione di alcune previsioni della CSRD e della CS3D, a cui si aggiunge la già menzionata proposta di *Direttiva Omnibus*.

<sup>51</sup> Ravvisa una connessione tra questi due provvedimenti legislativi, M. ROBLES, *Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"*, in *Rivista di studi giuridici Ianus*, 29, 2024, 84; C. MARICONDA, *La sfida della sostenibilità delle imprese tra nuovi modelli normativi e approcci regolatori in chiave comparatistica*, in *Rivista di diritto amministrativo*, 3, 2024, 986 ss.

<sup>52</sup> Sull'intreccio tra modello 231 e obblighi di *due diligence*, C.F. GALA, *Climate Due Diligence and Corporate Liability: an «integrated» compliance perspective*, in *Corporate Governance*, 2, 2025, 389 ss.

<sup>53</sup> In tema, A. GENOVESE, M. LIBERTINI (a cura di), *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile: il decreto legislativo n. 125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, Firenze, 2025.



Tale incertezza rischia di ingenerare un ritardo nella costruzione delle infrastrutture organizzative tecnico scientifiche per le imprese italiane, che, non avendo alle spalle un modello normativo nazionale analogo alla *Loi de vigilance*, possono risultare disincentivate e poco propense ad anticipare questi investimenti. In questo scenario, nel quale la dimensione vincolante dei piani di transizione resta sospesa tra gli obblighi informativi della CSRD e le incertezze circa la futura conformazione della CS3D, appare più probabile che l'*enforcement* – una volta trasposta la direttiva – si strutturi in Italia secondo un modello prevalentemente *top-down*, presumibilmente con protagoniste le medesime autorità di controllo individuate nel d.lgs. 125/2024.

Le ragioni che fanno propendere per questa strada si possono rinvenire nella combinazione dell'assenza di un meccanismo di responsabilità civile paragonabile a quello della *Loi de vigilance* francese con una debole tradizione di *public interest litigation* (specie se paragonato ad altri contesti)<sup>54</sup>. Senza peraltro dimenticare l'impostazione dell'art. 29 della Direttiva che – come visto – non menziona esplicitamente i piani di transizione come oggetto di responsabilità civile.

A margine della scelta del sistema di *enforcement*, resta ferma una differenza strutturale rispetto ad altri ordinamenti europei, in grado di arrecare un *vulnus* alle decisioni in materia di cambiamento climatico, siano esse legislative, amministrative o giudiziarie. Ci si riferisce alla c.d. «espertizzazione delle istituzioni democratiche»<sup>55</sup>, un processo che, sul versante climatico, dovrebbe portare, anche in Italia, alla creazione di un organo istituzionale permanente per l'acquisizione del sapere scientifico (come avviene con l'*Haut Conseil pour le Climat* in Francia o il *Sachverständigenrat für Umweltfragen* in Germania), alimentando con i suoi pareri la definizione delle politiche climatiche e potendo così fornire, almeno indirettamente, parametri tecnici di riferimento anche per le imprese<sup>56</sup>.

#### 4.1. La Giusta Causa

In questo vuoto normativo, si colloca una vicenda giudiziaria nota come Giusta Causa, attualmente in attesa di decisione di merito dopo l'ordinanza delle Sezioni Unite del 21 luglio 2025 sul regolamento preventivo di giurisdizione. Pur non vertendo su un piano di transizione, il contenzioso rappresenta un laboratorio interessante per comprendere quali margini – se esistono – la giurisdizione civile possa avere nel valutare la coerenza climatica delle strategie d'impresa, in assenza di una cornice normativa sugli obblighi di *due diligence* climatica.

Cuore delle domande attoree è l'istanza di riconoscimento di una responsabilità derivante dalla violazione degli artt. 2 e 8 CEDU, degli artt. 2 e 7 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* e dell'art. 2043 c.c., in alternativa agli artt. 2050 e 2051 c.c. di Eni S.p.A. – solidalmente al MEF e a Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali soggetti azionisti – per il mancato rispetto degli obiettivi climatici internazionalmente

<sup>54</sup> A. GIORDANO, *Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2020, 763 ss.

<sup>55</sup> Cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e potere (voce)*, cit., 1061. In argomento, con riguardo al contenzioso, S. SPUNTARELLI, *Contenzioso climatico e sapere scientifico*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 1, 2023, 63.

<sup>56</sup> Per completezza, si segnala che sono attualmente all'esame del Parlamento quattro proposte di "legge sul clima", accomunate dalla previsione di organi consultivi tecnico-scientifici. Al Senato, i ddl nn. 743/2023 e 1007/2024 istituiscono rispettivamente un Comitato parlamentare scientifico per il clima e un Consiglio scientifico del clima; alla Camera, i ddl nn. 1339/2023 e 1082/2023 prevedono, invece, un Osservatorio scientifico per il clima e un Consiglio nazionale per il clima.

riconosciuti<sup>57</sup>. A fondamento della domanda, l'asserita distanza tra le strategie industriali di ENI (del Codice etico, del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, del Piano strategico di lungo termine al 2050) e le traiettorie di riduzione richieste dalla comunità scientifica per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 °C.

Ora, nonostante la conferma della Cassazione sulla giurisdizione del Tribunale di Roma, un esito favorevole nel merito sembrerebbe assai complesso da raggiungere per diverse ragioni.

*In primis*, per la mancanza di una norma di divieto, considerato che «è lo Stato che deve, con legge o altro atto normativo, ordinare alle imprese come limitare le “emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera”, e solo dopo l'esistenza di una tale determinazione specifica delle cose da fare da parte del legislatore il giudice potrà intervenire condannando le imprese che non si adeguano»<sup>58</sup>.

A ciò si aggiunge la questione, anch'essa strutturale, del nesso di causalità, rispetto al quale, rientrando la causa – come specificato dall'ordinanza della Cassazione del 21 luglio 2025 – in una «comune azione risarcitoria»<sup>59</sup>, il giudice deve applicare i criteri ordinari della causalità civile. Ciò nonostante, vista la difficoltà nell'isolamento del contributo emissivo del singolo operatore in termini eziologici, la riconduzione del danno climatico alla condotta della singola impresa come conseguenza “immediata e diretta” si espone al rischio di divenire una *probatio diabolica*<sup>60</sup>.

In tale prospettiva, la Giusta Causa assume un'importanza paradigmatica rispetto alla futura attuazione della Direttiva (UE) 2024/1760 (CS3D).

Se la direttiva fosse già operativa nel nostro ordinamento, il giudice disporrebbe infatti di un ancoraggio normativo per verificare la coerenza delle strategie climatiche dell'impresa, benché resterebbero fermi i limiti strutturali del giudizio civile, in particolare l'onere probatorio sul danno alla persona e sul nesso

<sup>57</sup> Per un inquadramento più approfondito del caso, M. D'AURIA, *Stato e imprese nella climate litigation*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 1. 2025, 237 ss.

<sup>58</sup> G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium*, 2025, 6. Contrariamente, A. BRUNO, *Contenzioso climatico e sistema delle fonti*, in *Giustizia Insieme*, 26 settembre 2025.

Sul punto, merita di essere richiamata la revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., la quale, tuttavia, non risulta in grado di produrre effetti direttamente sulle imprese senza l'intermediazione del legislatore, in quanto «il condizionamento che le nuove norme proiettano anche sulla libertà di iniziativa economica non può (e non deve) sfuggire al principio di legalità e alla prevedibilità delle condotte attese dalle imprese, la cui azione, se non limitata da previsioni di legge, deve potersi svolgere secondo valutazioni proprie dell'autonomia privata», S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e cambiamento climatico*, in *Giustiziainsieme.it*, 26 novembre 2025.

<sup>59</sup> Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 20381/2025, para. 7.1 e 7.2. Per un commento, vedasi L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in *DPCE Online Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, 29 luglio 2025; A. MOLFETTA, «Eppur [qualcosa] si muove». *Considerazioni a prima lettura intorno all'ordinanza sul regolamento di giurisdizione nella vertenza climatica Greenpeace e al. v. Eni et al.*, in *Corti Supreme e Salute*, 3, 2025, 1 ss.

<sup>60</sup> Sul tema, A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, 79; P. MARTINO, *From Public Duty to Private Obligations: The Evolution of Climate Responsibilities Across Constitutional Systems*, cit., 238 ss. Resta fermo che, in relazione al caso *de quo*, molto dipenderà dalla scelta del giudice di «ascrivere la fattispecie nel campo (generico) di applicazione della responsabilità aquiliana di cui art. 2043 c.c. oppure in quello, maggiormente specifico, della responsabilità per lo svolgimento di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c.»; in questo secondo caso, infatti, si assisterebbe ad un'inversione dell'onere della prova. Per un approfondimento sul punto, vedasi S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e cambiamento climatico*, cit.



causale. L'esistenza di un obbligo giuridico di adottare e attuare un piano di transizione basato su «prove scientifiche conclusive» non eliminerebbe tali limiti, ma orienterebbe comunque il controllo verso il parametro, del «miglior impegno possibile», rafforzando un controllo pubblico delle strategie climatiche imprenditoriali.

Proprio questa dinamica conferma, per contrasto, una naturale inclinazione dell'ordinamento italiano verso un modello di *enforcement* di tipo *top-down*, affidato alle autorità indipendenti. È infatti verosimile che, anche a prescindere dall'attuazione della direttiva, la giurisdizione ordinaria mantenga un'impostazione prudente nel riconoscere un danno climatico individuale imputabile alla condotta di una singola impresa, sia per le difficoltà causali, sia per il rischio di aprire un varco che porterebbe ad una moltiplicazione delle domande di risarcimento.

### 5. (Still) Talkin' about a Revolution. La proposta di *Direttiva Omnibus* e le sue possibili ricadute sugli Stati Membri

Come si è avuto modo di osservare, i piani di transizione climatica rappresentano uno snodo centrale della *Revolutionary Road* europea in materia di due diligence sostenibile, aprendo la strada alle grandi imprese per insinuarsi nel rapporto binario di co-produzione tra scienza e diritto, nel solco del concetto accennato *infra* § 2 di impresa epistemica.

Nel combinato disposto di CSRD e CS3D, essi contribuiscono a ridefinire il ruolo delle grandi imprese come poteri privati coinvolti orizzontalmente nella *governance* del clima, chiamati non solo a rendicontare, ma a pianificare e attuare strategie di decarbonizzazione fondate su basi scientifiche e soggette, almeno in astratto, a un duplice circuito di controllo.

In quest'architettura, la ricostruzione dei modelli nazionali ha consentito di mettere a fuoco la natura ambivalente di questo disegno, mostrando le diverse asimmetrie applicative che si possono ingenerare, a partire dai sistemi di *enforcement*.

È su questo sfondo che interviene la proposta di *Direttiva Omnibus*, tuttora oggetto di negoziazione interistituzionale, la quale rischia di incidere in modo significativo sul disegno di cui si è detto *infra* § 2, dimezzando quella funzione di cerniera – tra potere economico, conoscenza scientifica e funzione regolatoria – svolta dai piani di transizione climatica.

Il pacchetto di semplificazione sulla sostenibilità si inserisce in un più ampio mutamento di priorità nel nuovo ciclo politico europeo, nel quale gli obiettivi di competitività e sicurezza economica e difesa assumono una posizione preminente rispetto alla spinta regolatoria del *Green Deal*. Esso non si limita a incidere su profili tecnici o marginali, ma si propone di ridisegnare alcuni elementi strutturali dell'architettura originaria; a partire dall'attenuazione dei requisiti *science-based* dei piani di transizione<sup>61</sup> sino ad arrivare alla proposta di cancellazione del quadro europeo in materia di responsabilità civile, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

<sup>61</sup> Il Parlamento propone la cancellazione completa dei piani dalla CS3D; il Consiglio ne preserva una versione ridotta; la Commissione, pur mantenendone l'esistenza formale, elimina la clausola "put into effect", sostituendola con un obbligo di adozione accompagnato da un generico "best efforts".

La tecnica Omnibus diviene così il veicolo attraverso cui si realizza un arretramento significativo dei livelli di tutela climatici e dei meccanismi di *enforcement* rispetto a quanto delineato nella CS3D, pur restando formalmente invariato l'obiettivo di neutralità climatica<sup>62</sup>.

Sul piano costituzionale, questo utilizzo della legislazione Omnibus pone interrogativi che travalicano il solo settore della sostenibilità. In particolare, la novità non risiede tanto nello strumento in sé – già occasionalmente impiegato per allineamenti *post-Lisbon* o modernizzazioni settoriali – quanto nella sua trasformazione in meccanismo privilegiato per una revisione trasversale e sostanziale di più atti normativi, al di fuori delle garanzie di evidenza e partecipazione che connotano il quadro europeo di *Better Regulation*<sup>63</sup>.

Viene dunque da chiedersi se proprio la scelta di procedere tramite questa tecnica legislativa non possa aver inciso rispetto all'entità delle proposte di modifiche, specie se si considera che essa ha compresso gli spazi di scrutinio parlamentare e di partecipazione ma, soprattutto, è avvenuta senza una adeguata valutazione di impatto.

Ciò detto, tornando al merito delle modifiche, se il processo di revisione dovesse tradursi in un definitivo indebolimento dei requisiti sostanziali dei piani di transizione e nella marginalizzazione della responsabilità civile, la figura della "impresa epistemica" abbozzata nella CS3D rischierebbe di ridursi a un modello prevalentemente informativo, fondato su incentivi reputazionali e pressioni di mercato più che su vincoli giuridici effettivi. Il rischio non è solo quello di una "semplificazione" che incide sui livelli di tutela, ma di un mutamento di traiettoria rispetto al *Green Deal*.

Venendo alle implicazioni sul piano nazionale di tale disegno, queste risultano assai diversificate a seconda che si guardi a quei Paesi privi di una tradizione di legislazione in materia, come quello italiano, o a Paesi più virtuosi in cui era già presente una normativa, come quello francese e tedesco. Nei primi il vuoto lasciato da un eventuale arretramento europeo potrebbe essere, almeno in parte, colmato dal basso, attraverso l'uso creativo dei tradizionali strumenti di responsabilità, delle norme sul greenwashing e della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. Una prima apertura in questo senso si è avuta, ad esempio, con il giudizio a olandese *Milieudefensie v. Shell*<sup>64</sup>.

Tale supplenza giudiziale, tuttavia, difficilmente può sostituire una cornice normativa europea coerente, specie in un settore come la sostenibilità d'impresa, intrinsecamente transnazionale.

Diversamente, negli ordinamenti "virtuosi" o anticipatori, come quello francese, la pressione competitiva e il mutato contesto regolatorio potrebbero indurre le corti a un uso più prudente degli strumenti offerti dalla *Loi de vigilance*, con un possibile raffreddamento del contenzioso appena nato.

<sup>62</sup> Per una panoramica e un commento sulle modifiche proposte dalla Omnibus aggiornato alla posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025, European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), *Statement on the Omnibus – Proposal to inform Trilogue Negotiations*, November 2025, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ennhri-statement-trilogue-negotiations/>.

<sup>63</sup> A. ALEMANNI, *The Legality of Omnibus Legislation Under EU Law: A Preliminary Analysis of Omnibus I Simplification Directive of CSRD and CSDD and its Legal Consequences on the EU Legal Order*, 2025.

<sup>64</sup> Il caso di *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell* deciso in prima istanza nel 2021 e riformato (parzialmente) dalla Corte d'appello dell'Aja con sentenza il 12 novembre 2024. Cfr. C. MACCHI, J. ZEBEN, *Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 30(3), 2021, 409 ss.; L. SERAFINELLI, *Corte d'Appello dell'Aja, Shell v. Milieudefensie, 12 novembre 2024: there and back again*, in *DPCE Online – Osservatorio Oca*, 20 dicembre 2024



Rassicura, ad ogni modo, pensare che tale fase possa essere inquadrata in un fisiologico momento di «stop and go» tipico delle transizioni in genere, in cui «sopravvenienze economiche o anche politiche [...] interferiscono con la traiettoria delle transizioni, che subiscono accelerazioni o rallentamenti, ancorché mantenendo fermo l'obiettivo finale»<sup>65</sup>.

Se così fosse, il pacchetto Omnibus segnerebbe un momento di decelerazione più che di inversione, nel quale la ricerca di competitività e di semplificazione regolatoria prevale sul consolidamento del modello di *sustainable due diligence* che l'ordinamento europeo aveva iniziato a delineare, ma che non si era ancora sedimentato. Rimane, tuttavia, il rischio che tale rallentamento produca conseguenze durature, lasciando incompiuta la promessa di una *governance* del clima in cui i piani di transizione potevano svolgere un ruolo centrale nella responsabilizzazione giuridica delle grandi imprese rispetto agli obiettivi climatici europei.

---

<sup>65</sup> F. FRACCHIA, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*, cit., 43.